COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

Il Settore: Pianificazione, Sviluppo e Servizi sul Territorio

Servizi alla Cittadinanza

Via Barsuglia 182 – 56019 Vecchiano (PI)

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNO 2026

(Art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

IL DIRIGENTE

In attuazione dell'art. 11 della L. 9.12.1998 N. 431, del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 7.6.1999, della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 851 del 23/6/2025 e della delibera G.M. n. 114 del 22.9.2025;

RENDE NOTO

Che **fino al 16 novembre 2026** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le domande presentate entro tale termine daranno titolo a concorrere all'assegnazione del contributo **con decorrenza 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026**.

1. REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. Residenza nel comune di Vecchiano, con riferimento all'immobile per il quale si richiede il contributo;
2. Valore dell'Indicatore della Situazione Economica **(ISE)**, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98, non superiore ad € 32.724,49 e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente **(ISEE)**, non superiore al limite fissato dalla Regione Toscana per l'accesso ai bandi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fissato in € 16.500,00;
3. Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Vecchiano. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti da ACI. L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 2/2019;
4. Essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

5. le disposizioni di cui al numero 3. non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
-alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
-alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

2. NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, il **nucleo familiare** è quello determinato ai sensi della normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente e risultante dalla relativa dichiarazione.

3. VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

Le notizie anagrafiche, reddituali e patrimoniali richieste saranno autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/00 dai richiedenti cittadinanza italiana e comunitaria. Le dichiarazioni sostitutive saranno soggette ai controlli e verifiche previste dallo stesso decreto, con le modalità di cui al Regolamento comunale sulla documentazione amministrativa.

La posizione economica del richiedente da assumere a riferimento è quella risultante dalla dichiarazione ISEE in corso di validità presentata in allegato alla domanda. **Il valore del canone annuo è quello alla data di presentazione della domanda (anno 2026)**, risultante dai contratti di locazione, anche verbali, regolarmente registrati o in corso di registrazione, **al netto degli oneri accessori**.

Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposte dal conduttore dopo la scadenza del contratto di immobili per i quali è in corso la procedura di rilascio dell'alloggio.

Il valore dei canoni dovrà essere documentato mediante copia del contratto di locazione in corso, regolarmente registrato, ovvero da autodichiarazione, entrambe corredate dalla documentazione dell'avvenuto pagamento dell'affitto. Il pagamento, ai sensi dell'art. 1, comma 50 della legge 147/2013, potrà essere compiuto solo attraverso **strumenti tracciabili quali** bonifico bancario, assegno bancario non trasferibile, assegno circolare. Se effettuati a società o agenzie immobiliari, i **pagamenti degli affitti 2026** possono essere eseguiti anche con carte di credito o bancomat.

Sono riconoscibili, ai fini del contributo, situazioni di fatto difformi dalla documentazione in possesso del conduttore, purché questi ne avvii la regolarizzazione contestualmente alla presentazione della domanda di contributo.

Per i soggetti che dichiarano **"ISE zero" e per quelli che dichiarano un ISE inferiore al canone di locazione**, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla condizione che il soggetto richiedente usufruisca, alla data di pubblicazione del presente bando, di assistenza da parte dei servizi sociali comunali, ovvero alla condizione che sia prodotta autocertificazione circa la fonte del sostentamento ovvero che dalla DSU sia rilevabile un reddito che giustifichi il pagamento del canone.

4. DETERMINAZIONE DELLE FASCE ECONOMICHE

I soggetti richiedenti saranno suddivisi nelle seguenti fasce economiche:

- **fascia A** – richiedenti con Indicatore della Situazione Economica (ISE) non superiore a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2026 (cioè **€ 16.114,80**) e con incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

- **fascia B** – richiedenti con Indicatore della Situazione Economica (ISE) superiore a 2 pensioni minime I.N.P.S. e non superiore ad € 32.724,49 e con incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%. Inoltre il valore ISEE non può essere superiore al limite stabilito dalla Regione per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) (cioè **€. 16.500,00**).

I limiti di cui alle fasce A e B, ai sensi dell'art. 2, c. 4 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7.6.1999, sono elevati del 25%, in presenza di nuclei familiari che includano soggetti disabili con invalidità 100% e assegnatari di indennità di accompagnamento, ovvero figli minori portatori di handicap gravi, certificato dalle autorità competenti.

5. DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'importo del singolo contributo (**contributo teorico**) per l'avente diritto risulta così determinato:

- **per i nuclei familiari inseriti nella fascia A**, il contributo teorico è dell'importo necessario a ridurre l'incidenza del canone sul reddito fino al 14%, (Contributo teorico = Canone - 0,14*Reddito), e comunque fino ad un massimo di **€. 3.100,00** annui;
- **per i nuclei familiari inseriti nella fascia B**, il contributo teorico è dell'importo necessario a ridurre l'incidenza del canone sul reddito imponibile fino al 24%, (Contributo teorico = Canone - 0,24*Reddito Convenzionale) e comunque fino ad un massimo di **€. 2.325,00** annui.

Il contributo effettivamente liquidato corrisponde ad un percentuale del contributo teorico, determinata, secondo i criteri del successivo punto 9, sulla base dei fondi effettivamente disponibili.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio con contratto cointestato.
Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone effettivo diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda, si procede nel modo seguente:

a) se il canone è pagato in misura superiore, non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
b) se il canone è pagato in misura inferiore, si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria (solo nel caso della fascia B e solo nel caso di contributi assegnati non a tutti i collocati nella fascia) e al ricalcolo del contributo spettante.

Nel caso di durata dell'affitto inferiore all'anno, il contributo teorico sarà determinato in rapporto alle mensilità effettivamente sostenute.
Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della legge n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

6. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

I soggetti richiedenti sono collocati in **graduatorie** distinte secondo la **fascia A** e la **fascia B**, come sopra individuate.

In entrambe le fasce i richiedenti sono ordinati secondo un unico criterio di priorità sociale, vale a dire in ordine crescente di ISEE.

In entrambe le graduatorie, in caso di parità, è data priorità ai nuclei con figli a carico e con entrambi i genitori (o l'eventuale solo genitore) disoccupati. In caso di ulteriore parità, sulla base della maggiore età del membro del nucleo familiare più anziano.

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande (in carta semplice) potranno essere presentate **fino al 16 novembre 2026** (termine perentorio) presso **l'Ufficio Relazioni col Pubblico** del Comune di Vecchiano, nel normale orario di apertura al pubblico e cioè: i**l lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, il martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.**

Le domande potranno essere altresì inviate per posta al seguente indirizzo: Comune di Vecchiano - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Via XX settembre, 9. In tal caso, farà fede il timbro postale. L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale.

Le domande infine potranno essere inviate per e-mail all'indirizzo di posta elettronica: urp@comune.vecchiano.pisa.it.

Presso lo stesso ufficio sono disponibili i moduli prestampati per la domanda e copia del bando. Gli stessi documenti sono altresì resi disponibili sul sito Internet del Comune di Vecchiano, www.comune.vecchiano.pi.it.

8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità ed entro il 20 novembre 2026 forma la graduatoria provvisoria secondo i criteri di cui al precedente art.6.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione è pubblicata per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati potranno presentare ricorso per opposizione al Comune.

La graduatoria esplica la sua efficacia dal giorno dell'approvazione definitiva.

9. VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

I contributi di cui al presente bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni annue assegnate all'Ente e dallo stesso integrate, secondo l'ordine stabilito nelle graduatorie, come previste dall'art. 6**.**

E' preliminarmente calcolato l'importo complessivo dei contributi da erogare e la percentuale di detto importo coperta dai contributi disponibili. Questa percentuale, applicata al contributo teorico, determina il contributo effettivamente liquidabile ad ogni richiedente. Se l'importo erogabile, dopo il calcolo della percentuale del contributo teorico normale, è inferiore a € 500,00, sono comunque assegnati € 500,00 ai primi in graduatoria scorrendola fino a concorrenza delle risorse disponibili. Fa eccezione chi ha diritto ad un importo inferiore ad € 500,00, cui è corrisposto, se in posizione utile in graduatoria, l'importo originario spettante, salvo che il contributo teorico sia inferiore ad € 200,00, nel qual caso è assegnato tale contributo minimo.

10. DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

La quota regionale e comunale del Fondo per l'anno 2026 viene erogata ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo **1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2026.**

L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di effettiva residenza anagrafica nell'alloggio locato e ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo verrà liquidato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Toscana, dietro dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei canoni, mediante esibizione delle ricevute di pagamento.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del nucleo nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi che ne dovranno fare espressa richiesta entro 60 giorni dalla data della liquidazione del contributo (data emissione del mandato di pagamento).

In caso di morosità, il contributo può essere erogato al locatore a sanatoria anche parziale della morosità medesima.

Il contributo cessa con il sopravvenuto verificarsi delle cause previste dal successivo art.11.

11. CAUSE DI DECADENZA DAL BENEFICIO

Sono cause di decadenza dal beneficio con effetto dal loro manifestarsi:

- il rilascio dell'alloggio occupato, nel caso vengano meno i requisiti di ammissibilità della domanda; in caso di trasferimento in altro comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda;
- la resa di dichiarazioni non veritiere nell'ambito del procedimento.

12. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e del Regolamento Comunale sulla documentazione amministrativa il Comune di Vecchiano effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. In particolare l'Amministrazione si riserverà di chiedere, in qualsiasi momento le copie delle ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali è stato erogato il contributo.

Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo saranno inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati richiesti a coloro che presentano domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Questi dati saranno utilizzati per scopi legati al procedimento in corso e per adempiere ad obblighi imposti dalle leggi e dai regolamenti comunali, anche per l'effettuazione di controlli circa le situazioni dichiarate. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. I dati verranno trattati, nel rispetto della legge, con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici per poterli memorizzare, gestire e trasmettere, garantendo comunque la loro sicurezza e riservatezza, in adempimento a quanto stabilito dalla legge.

I dati saranno trattati dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico e dall'ufficio servizi sociali del Comune di Vecchiano. Con la domanda di contributo il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto ciò che sia richiesto dal procedimento amministrativo e, quindi, l'eventuale rifiuto a comunicare i dati o a permetterne il successivo trattamento potrà comportare per il Comune l'impossibilità di portare a termine il procedimento. La comunicazione dei dati potrà avvenire senza il consenso dell'interessato, ad altre Pubbliche Amministrazioni o ad enti previdenziali, assistenziali o comunque ad enti, anche privati, che possano concorrere

alla verifica delle situazioni economiche e patrimoniali dichiarate. I dati verranno trattati per tutta la durata del procedimento instaurato e anche successivamente per future finalità amministrative. Titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio servizi sociali del Comune di Vecchiano al quale potranno essere richieste per iscritto ulteriori informazioni. Responsabili del trattamento dei dati sono il Dirigente del I Settore e il Responsabile del procedimento che, ai fini della presente legge, hanno il domicilio presso la sede legale del Comune.

14. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98 ed ai relativi decreti di attuazione, alla L.R. 96/96 ed alla normativa vigente in materia.

Responsabile del procedimento dott. Adolfo Del Soldato.

Vecchiano, 27 ottobre 2026

LA DIRIGENTE DEL II SETTORE
arch. Manuela Riccomini